



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"LUCA DA PENNE- MARIO DEI FIORI"

Via dante Alighieri, 8- 65017 Penne

tel. 085/8279517 – Fax 085/8210682 - C.F. 91129160684 — Cod. Min. PEIS01100V

PEC: peis01100v@pec.istruzione.it - e-mail: peis01100v@istruzione.it

sito: www.liceopenne.edu.it

Identificativo progetto: **10.2.5A-FSEPON-AB-2019-7** CUP assegnato al progetto: **I18H19000190007**

Prot.n.5478

Penne, 28/11/2019

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

L'Istituto d'Istruzione Superiore "Luca da Penne- Mario dei Fiori" con sede in Penne in Via Dante Alighieri n.8, d'ora in poi denominato "*soggetto promotore*", rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Eleonora Dell'Oso, nata a Chieti il 10/01/1963 CF.: DLLLNR63A50C632Q

E

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CHIETI-PESCARA con sede in Pescara, v.le Pindaro, 42, codice fiscale 93002750698, partita IVA 01335970693, d'ora in poi denominato "*soggetto ospitante*", rappresentato dal Ch.mo prof. Paolo Fusero nato a Genova (GE) il 05/03/1960, autorizzato alla stipula dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 28/11/2019

Premesso che

- ai sensi del Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sono promossi tirocini formativi e di orientamento al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- al sensi dell'art. 21 della L.r. n. 19/2007, "gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali produttive, professionale dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo e della bottega-scuola" di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale n. 22/2006;
- VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 "Per la Scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione

2014-2020;

- VISTO l'Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 -Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.5 e relative sottoazioni. Prot.n. AOODGEFID/9901 del 20/04/2018;
- VISTA la Nota MIUR prot.n.AOODGEFID/14623 del 09/05/2019, con la quale è autorizzato il progetto di questo Istituto "Dall'Università al cantiere di restauro" cod10.2.5A-FSEPON-AB-2019-7

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Il Dipartimento di Architettura qui di seguito Indicato anche come il "soggetto ospitante, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture max n° 50 soggetti in alternanza scuola-lavoro su proposta dell' Istituto d'Istruzione Superiore "Luca da Penne- Mario dei Fiori", di seguito Indicato anche come il "soggetto promotore"

Art. 2

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, al lavoratore è equiparato lo studente in alternanza scuola lavoro ex art. 2 comma 1 lettera a) decreto citato
3. All'inizio di ogni anno scolastico il soggetto promotore propone al soggetto ospitante i Piani Formativi dei percorsi che intende realizzare presso la struttura ospitante.
4. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata dai tutor designati dal soggetto promotore, denominati "tutor Interno" e indicati nei Piani Formativi dei Percorsi, e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante, denominato **"tutor esterno nella persona del dott.ssa Fiadino Filomena Adele"**
5. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un Piano Formativo Personalizzato, coerente con i Piani Formativi del percorso.
6. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle acquisizioni è del Soggetto promotore.
7. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L 977/67 e successive modifiche

Art. 3.

1. Il tutor Interno svolge funzioni di
 - a. informazione, accoglienza e consulenza presso l'istituzione formativa nei confronti degli allievi e dei genitori; tale informazione dovrà riguardare altresì la disciplina della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - b. organizzazione e coordinamento delle attività dell'allievo

- c. redazione del report finale;
- d. verifica dell'avvenuta formazione/informazione dello studente, da parte del soggetto promotore, in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (si veda art 5 comma 2 della presente convenzione);
- e. certificazione, nel piano formativo, delle eventuali competenze già acquisite dallo studente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f. verifica del rispetto da parte del soggetto ospitante di quanto indicato nella presente convenzione e nel progetto formativo, con riguardo altresì alle misure di prevenzione e protezione;
- g. collaborazione col tutor esterno all'individuazione del piano formativo;
- h. tutor esterno svolge funzioni di:
 - i. informazione/formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
 - j. accoglienza, accompagnamento e formazione nella struttura ospitante;
 - k. predisposizione della dichiarazione delle competenze acquisite in contesto lavorativo;
 - l. collaborazione col tutor interno all'individuazione del piano formativo;
- m. garantire il rispetto dello specifico piano formativo, anche per quanto concerne la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
- n. I tutor Interno ed esterno condividono i seguenti compiti:
 - o. Predisposizione del Piano formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il tutor interno dovrà collaborare col tutor esterno al fine dell'individuazione delle mansioni/attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
 - p. controllo della frequenza e dell'attuazione del Piano formativo personalizzato;
 - q. raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 - r. elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
 - s. garantire il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal piano formativo saranno segnalati dal tutor esterno al tutor interno affinché quest'ultimo possa porre in essere le azioni necessarie.

Art. 4

1 Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il beneficiario del percorso è tenuto a:

- a) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti Interni, prevista tal scopo;
- b) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- c) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo

- organizzativo o altre evenienze;
- d) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. Il soggetto promotore assicura il beneficiario/i del percorso in alternanza scuola-lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nella gestione per conto di cui all'articolo 190 comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore;
2. Al fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - nell'affidare gli studenti all'azienda ospitante, tener conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e sicurezza;
 - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D, Lgs. 81/2008;
 - designare un tutor Interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a
 - a) Garantire al beneficiario/i del percorso, per il tramite di un tutor aziendale, assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite in contesto non formale;
 - b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i del percorso e il tutor aziendale per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
 - d) informare Il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/i;
 - e) individuare Il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es, RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e si rinnova tacitamente ogni anno se il soggetto promotore propone Piani Formativi Personalizzati da svolgere presso il soggetto ospitante;
2. È In ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Istituto d'Istruzione Superiore
"LUCA DA PENNE-MARIO DEI FIORI"

Legale rappresentante

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Eleonora Dell'Oso

(firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 39/93)

Dipartimento di Architettura
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CHIETI-PESCARA

Legale rappresentante

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Paolo Fusero